



# Il Ministro dell' Ambiente

## DI CONCERTO CON IL

### MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

**VISTO** il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n.349;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n.377;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";

**VISTO** l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 1997 per il rinnovo della composizione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

**VISTA** la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di trasferimento di un impianto esistente per stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti industriali da realizzarsi in Comune di Quinto Vicentino (VI) località "Via Stradone" presentata dalla FORTOM Chimica S.r.l., con sede in Lanzè di Quinto Vicentino via G. Stefani, 42 cap. 36050 Vicenza, in data 9 dicembre 1997;

**VISTA** la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa FORTOM Chimica S.r.l. in data 12 febbraio 1997 e 27 febbraio 1998;

**VISTO** il parere formulato in data 8 aprile 1998 dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla FORTOM Chimica S.r.l.;

**CONSIDERATO** che in detto parere la Commissione ha:

**preso atto che:**

- la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto riguardante il trasferimento di un impianto esistente per stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti industriali da realizzarsi in Comune di Quinto Vicentino (VI) località "Via Stradone" e a breve distanza dalle zone industriali di Bolzano Vicentino (50 m a nord con interposte la ferrovia Vicenza-Treviso e la strada statale Postumia n. 53) e di S. Pietro in Gù (200 m a est);
- il proponente è specializzato nel recupero e nel riutilizzo di sostanze organiche (solventi) e nella produzione di "combustibili" derivanti da rifiuti. L'impianto esistente è stato progettato nel 1982 e realizzato nel 1984 per il trattamento di solventi clorurati e per la distillazione di altri solventi, contenenti vernici ed altre sostanze derivanti da sgrassaggi, lavaggi e pulizie di serbatoi, circuiti, etc.. I rifiuti ed i residui trattati nell'impianto sono destinati, come prodotti puri o miscelati, alla

Handwritten initials and signatures at the bottom left of the page.

- vendita o alla formulazione di "combustibili". La frazione trattata non utilizzabile è destinata a termodistruzione o a discarica o ad altri impianti di ulteriore trattamento;
- i prodotti conferiti provengono dall'industria del legno (acetoni), dai processi di verniciatura delle pelli (chetoni, acetati, alcoli, etc.), dall'industria della stampa grafica su carta o alluminio (acetati, metili, etc.), dai residui della verniciatura su ferro e dai processi di sgrassaggio dei pezzi meccanici (ragie);
  - nella situazione attuale l'impianto tratta i residui attraverso un processo di evaporazione e concentrazione che consente l'eliminazione delle impurezze dal prodotto trattato ed il recupero dei solventi. La Fortom Chimica opera sia in conto lavorazione (70 % del totale) o per cessione del rifiuto da parte dell'azienda e successiva vendita del distillato a terzi. L'impianto dispone di serbatoi di stoccaggio per complessivi 160 m<sup>3</sup>;
  - con il trasferimento degli impianti la società prevede un aumento del fatturato (fino a 3 miliardi annui con un investimento di circa 3 miliardi), un aumento di personale (da 6 a 13 persone), un aumento dei prodotti trattati (fino a 4.000 t/anno comunque in quantità inferiore alle 7.000 t/anno oggi autorizzate), un quasi raddoppio delle capacità di stoccaggio (da 160 a 300 m<sup>3</sup>), un raddoppio del traffico associato alle lavorazioni (da 2 a 4 camion/giorno). L'attuale processo di evaporazione e concentrazione verrà integrato con un processo di distillazione e frazionamento dei prodotti che consentirà la produzione di miscele più pure e quindi più pregiate per il loro successivo riutilizzo;
  - le emissioni gassose dell'impianto sono quelle dovute alla movimentazione dei prodotti durante i travasi, alle operazioni di svuotamento e bonifica dei fusti, alla estrazione degli incondensabili di impianto, alla polmonazione dei serbatoi e alla produzione di vapore nella centrale termica. Il progetto prevede dispositivi atti a minimizzare tali emissioni (operazioni di scarico e carico in circuito chiuso, installazione di un condensatore a trappola fredda nel collettore finale, depurazione dei gas con un sistema di abbattimento a carboni attivi, polmonazione con azoto dei serbatoi in fase di ispirazione, uso di gas metano come combustibile per la produzione del vapore di stabilimento);
  - il primo camino raccoglie i fumi delle due caldaie funzionanti a metano da 750.000 kcal/ora ciascuna per la produzione di vapore tecnologico. Il secondo camino è posto a valle dei processi di produzione e trattamento e raccoglie gli aeriformi originati dalle lavorazioni. Gli aeriformi, prima di essere espulsi, attraversano uno scambiatore (trappola fredda a -15°C), nel quale i vapori di sostanze organiche condensano nella gran parte, e vengono poi aspirati da un ventilatore, attraversano un letto a carboni attivi, e quindi immessi in camino;
  - il processo di impianto non produce effluenti liquidi se non acque di scarico dei servizi, acque di raffreddamento del processo, acque meteoriche da superfici di stabilimento non adibite ad uso tecnologico ed acque meteoriche provenienti dalle aree tecnologiche. Queste ultime vengono raccolte e scaricate previo controllo di qualità;
  - i rifiuti prodotti sono i residui delle operazioni di recupero e smaltimento dello stabilimento che vengono inviati ad altri impianti per ulteriori operazioni e trattamenti. Secondo informativa resa dal proponente i rifiuti vengono conferiti al forno inceneritore di Filago (BG) della Ecolombardia 4 SpA, di cui la Fortom Chimica srl possiede quote azionarie;
  - il proponente individua le principali precauzioni assunte per prevenire gli incidenti sia dal punto di vista impiantistico (impiego di materiali di qualità, sovradimensionamento delle apparecchiature, etc.) sia dal punto di vista operativo e procedurale (programmi di manutenzione e controllo, procedure di sicurezza, etc.), nel rispetto della normativa di settore;
  - l'impianto è dotato di una rete antincendio con estintori portatili, idranti ad acqua e schiuma ed il personale è periodicamente informato sulle particolari caratteristiche dei prodotti movimentati e



# Al Ministro dell'Ambiente

manipolati, sulle misure di sicurezza da applicare nello stabilimento e sul corretto uso delle attrezzature di lavoro e dei mezzi di protezione;

- l'attuale sede dista circa 400 m dal centro del paese ed occupa un'area di circa 6.500 m<sup>2</sup>. Lo stabilimento è circondato da abitazioni comprese fra 90 e 180 m di distanza. A nord - est l'area di stabilimento confina con la roggia Garzadora e la strada denominata Via Don G. Stefani, a nord ed ovest con aree agricole e a sud con un fabbricato ad uso deposito ed abitazione. L'impianto si identifica esternamente per la presenza di serbatoi verticali fuori terra e per una struttura in acciaio che si eleva per un'altezza di 12 metri;
- la nuova sede occupa un'area agricola di 7.122 m<sup>2</sup> di superficie. Il progetto prevede il collegamento dell'impianto alla strada provinciale di Lanzè attraverso una strada di nuova realizzazione che permette anche l'accesso ai fondi circostanti, sostituendo la via sterrata esistente. Il sito di impianto confina a nord con la linea ferroviaria Vicenza - Treviso, ad ovest e sud con terreni coltivati e ad est con un terreno di proprietà di una industria di mangimi;
- il progetto prevede interventi di schermatura dell'area di impianto lungo i confini dello stabilimento e l'impermeabilizzazione delle superfici coperte dagli impianti con sistema di raccolta delle acque piovane per il loro convogliamento nelle vasche di raccolta, prima dell'immissione nell'adiacente fosso, per il controllo del loro eventuale grado di inquinamento;

## osservato che:

- In data 29 marzo 1996 il Consiglio Comunale di Quinto Vicentino, vista l'istanza di trasferimento delle attività presentata dalla Fortom Chimica srl al Presidente della Giunta Regionale del Veneto in data 20 ottobre 1994:

*"DELIBERA di individuare l'area per il trasferimento dell'insediamento della Ditta Fortom Chimica srl in Via Stradone, catastalmente così censita: Sezione Unica Foglio 1° Mappale n. 11 - 16 così come specificato nell'allegato planimetria catastale; di dare mandato al Sindaco di inviare copia della presente ad avvenuta esecutività alla Regione Veneto per il seguito di competenza; di dare atto che l'approvazione del progetto da parte della Regione costituirà variante al vigente P.R.G. ai sensi della legge 29 ottobre 1987 n. 441";*

- Il PRG del Comune di Quinto Vicentino ha previsto, in sede di variante, che la zona ad est del previsto insediamento della Fortom Chimica srl sia destinata a campo di tiro a volo;
- l'area di impianto dista circa 800 m dallo stabilimento di produzione della società Mangimi Veronesi;
- l'area di impianto ricade nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTRC) deliberato dalla Giunta Regionale del Veneto in data 13 dicembre 1991. Il piano costituisce la direttiva per la redazione dei progetti dei piani di area, di settore ed in genere degli strumenti urbanistici di livello inferiore. L'impianto occupa un'area non soggetta a vincoli particolari;
- con legge 6 giugno 1985 n. 85 "Norme per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti", la Regione Veneto ha fissato i criteri e gli obiettivi per l'elaborazione di un piano di smaltimento dei rifiuti. La normativa di riferimento è invece la legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'area di impianto non è sottoposta a vincolo paesaggistico secondo le disposizioni della legge 431/85. Nel corso del sopralluogo la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Verona ha precisato che l'unico corso d'acqua, la Roggia Regazzo, presente nell'ambito territoriale di interesse è stato escluso da vincoli con delibera regionale del febbraio 1994. Nell'ambito

territoriale non sono inoltre presenti edifici monumentali soggetti alle disposizioni della legge 1089/39.

**valutato che:**

- l'impianto può sicuramente ritenersi a contenuto impatto ambientale. Risulta certamente migliorativa la condizione di allontanamento dal centro abitato di Lanzè di Quinto Vicentino su superfici di poco superiori a quelle attualmente disponibili ma tali da rendere più razionale la localizzazione delle apparecchiature, con conseguenti benefici in termini di sicurezza degli impianti. Anche il sistema di accesso all'impianto è più favorevole della situazione attuale, evitando il traffico di automezzi nell'abitato ed utilizzando al meglio la locale rete stradale;
- la localizzazione del sito in discontinuità con le aree industriali già esistenti nelle aree limitrofe comporta una frammentazione del territorio e maggiori oneri finanziari e ambientali per la realizzazione delle strade di accesso e degli allacciamenti alle reti tecnologiche;
- le operazioni previste nel nuovo stabilimento possono essere considerate in linea con i recenti dispositivi di legge in materia di rifiuti. Le attività di recupero previste vanno incontro ad una più generale esigenza di riduzione dei quantitativi di rifiuti da collocare in discarica o da incenerire in impianti di termocombustione. Inoltre il progetto è conforme alle disposizioni del decreto 22/97 che introducono l'obbligo del recupero degli imballi e degli oli vegetali ed il trattamento degli imballi e dei contenitori contaminati. Le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici ed i rifiuti prodotti sono complessivamente ridotti;
- il proponente dovrà comunque effettuare regolarmente, per singole partite omogenee, analisi chimiche di caratterizzazione quali-quantitativa del prodotto definito "*liquido combustibile derivante dal trattamento di rifiuti industriali e più precisamente dalla miscelazione di residui della distillazione di solventi usati*". Le caratteristiche merceologiche del prodotto dovranno essere conformi alle disposizioni del DM 16 gennaio 1995 e del DPCM 2 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le analisi dimostrassero una conformità alle disposizioni di legge sono consentiti la commercializzazione ed il successivo uso del prodotto come combustibile negli impianti industriali di cui all'art. 2 del DPCM 2 ottobre 1995; diversamente il prodotto non potrà essere definito "liquido combustibile" ma "rifiuto da recupero di solventi e refrigeranti" (codice CER 1405);
- le caratteristiche merceologiche del prodotto dovranno essere trasmesse ai soggetti conferitari e utilizzatori e alle competenti strutture territoriali di controllo così da consentire un confronto con i parametri di legge fissati per questa tipologia di prodotti recuperati (solventi e miscugli di solventi organici - residui di distillazione di prodotti organici) ed una valutazione di compatibilità con i limiti alle emissioni fissati per gli impianti in cui è prevista la loro utilizzazione;
- sono state inoltre affrontate le problematiche di sicurezza derivanti dalla presenza della linea ferroviaria. Quasi tutti gli impianti di processo, in particolare i serbatoi di stoccaggio, si trovano a distanze superiori di 30 metri dall'asse del binario di corsa più vicino. Fa eccezione la sezione di svuotamento, bonifica e deposito dei fusti che, secondo la planimetria quotata (allegato 2.2 del SIA), cade per quasi la metà in una fascia territoriale compresa fra i 21 ed i 30 metri dall'asse del binario esterno;
- il vecchio sito di impianto dovrà essere completamente bonificato dalla pregressa attività industriale e reso più consono ad attività tipiche di un contesto agricolo urbanizzato;
- il progetto di mascheramento dei manufatti potrà essere ulteriormente ottimizzato e migliorato con il contributo della locale Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici;



# Il Ministro dell' Ambiente

- si raccomanda che le previsioni urbanistiche del nuovo sito risultino in linea con quanto previsto all'art. 19 comma 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e comunque si ottimizzino le infrastrutture di accesso e gli allacciamenti alle reti tecnologiche utilizzando al massimo quelle già realizzate a servizio delle zone industriali viciniori;

**CONSIDERATO** che in conclusione la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale ha espresso parere positivo con le prescrizioni indicate nel seguito in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

**VISTO** il parere del Ministero dei beni culturali e ambientali del 9 aprile 1998 pervenuto in data 21 aprile, con cui si esprime parere favorevole alla richiesta di valutazione di impatto ambientale, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

- a) *tutte le costruzioni, anche a carattere provvisorio, previste nelle planimetrie generali dovranno essere realizzate obbligatoriamente alla distanza di sicurezza di ml. 30,00 dalla sede ferroviaria, senza alcuna deroga successiva;*
- b) *le piantumazioni presenti lungo le rive della roggia devono essere conservate nella loro attuale conformazione, mentre, per le nuove piantumazioni necessarie per il mascheramento degli impianti, dovranno essere prescelte essenze locali in sintonia con le specie esistenti; in ogni caso si prescrive la redazione di una apposita tavola di progetto sulla sistemazione esterna definitiva con l'indicazione delle suddette essenze;*
- c) *il progetto definitivo dovrà essere trasmesso alla medesima Soprintendenza (per i beni culturali ed architettonici di Verona) prima del rilascio della concessione edilizia da parte del Comune di Quinto Vicentino, che dovrà essere, ovviamente, informato in merito all'osservanza delle suddette prescrizioni;"*

e inoltre:

- d) *nell'area in cui è previsto il trasferimento dell'impianto data la sua collocazione nell'ambito di un sistema insediativo di tipo rustico sparso che in Età Romana ha interessato questa zona, si dovranno effettuare sondaggi archeologici preventivi, prima dell'inizio dei lavori;*

**VISTA** la nota della Regione Veneto del 18.09.1998 pervenuta il 6.10.1998 con la quale la Regione, facendo riscontro al telegramma di sollecito di espressione del parere regionale inviato da Servizio di Valutazione Impatto Ambientale in data 29.7.1998, inoltra, a firma del Dirigente della Divisione Tutela Ambiente della Segreteria regionale all'ambiente, il voto favorevole della Commissione Tecnica regionale Sezione Ambiente. Tale voto favorevole è condizionato all'osservanza delle seguenti condizioni:

- *“devono essere acquisiti, da parte dell'Ufficio competente, i nuovi elaborati grafici che indichino la posizione dei serbatoi DS1 e DS01, con piante, prospetti e sezioni dei relativi bacini di contenimento;*
- *deve essere acquisita l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche nella Roggia Regazzo;*
- *tutte le acque meteoriche devono essere collettate ai serbatoi di sicurezza e scaricate previo controllo;*
- *si ritiene di non poter autorizzare le attività R1, R7, in quanto non vengono svolte nell'impianto di cui trattasi;*
- *in questa sede non vengono considerate le comunicazioni effettuate dalla ditta ai sensi dell'art.33 del D.LGS 22/97, in quanto il progetto è valutato ai sensi dell'art 27 del D.LGS 22/97 e non rientra nelle competenze della Regione valutare le comunicazioni;*

- dovranno essere mantenuti gli esistenti filari arborei ed arbustivi, eventualmente integrati al fine di mitigare l'impatto visivo degli impianti, con ulteriori piantumazioni di specie autoctone. Il relativo progetto deve essere acquisito dal competente Ufficio regionale;
- anche lungo la strada privata e attorno alla piazzola di accesso lungo la SP dovranno essere previste piantumazioni di specie autoctone;
- la larghezza di tale strada dovrà essere adeguata al traffico indotto dall'impianto;
- le recinzioni dovranno essere realizzate in rete metallica mascherata da siepi e/o filari arbustivi di specie autoctone;
- i ponti sopra gli esistenti fossati dovranno essere realizzati mantenendone il più possibile inalterato l'alveo e senza uso di tubazioni;
- le caratteristiche naturalistiche degli esistenti fossati dovranno essere mantenute, senza modifiche del tracciato e delle sponde;
- in sede di elaborazione del progetto per la richiesta di concessione edilizia per i fabbricati uffici e stoccaggio rifiuti dovrà essere rispettata la prescritta distanza minima di 30 m dalla ferrovia;"

**PRESO ATTO** che con la suddetta nota la Commissione tecnica Regionale precisa che:

*"con successiva DCC n. 42 del 21.05.1998, il Consiglio Comunale ha ritenuto di dover procedere ad una variante dello strumento urbanistico per riclassificare l'area in questione zona D2 industriale artigianale di espansione e ha integrato all'uopo la suddetta DCC n. 25/96, approvando ai sensi dell'art. 41 della L.R. 33/85 la fattibilità del progetto di trasferimento e dando atto che tale approvazione costituisce adozione di variante di PRG; il segretario comunale ha certificato che in data 20.07.98 nei 20 giorni successivi alla pubblicazione sul FAL della Provincia di Vicenza dell'avviso di deposito della documentazione relativa alla approvazione della fattibilità del progetto non sono pervenute osservazioni";*

si ritiene pertanto superata la raccomandazione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale in linea con gli orientamenti di cui all'art. 19 comma 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sopra riportata con le relative valutazioni;

**PRESO ATTO** che non sono pervenute istanze, osservazioni o pareri da parte di cittadini, ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata;

**RITENUTO** di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

### **ESPRIME**

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo al trasferimento di un impianto esistente per stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti industriali da realizzarsi in Comune di Lanzè di Quinto Vicentino (VI) località zona industriale Bolzano Vicentino, presentato dalla FORTOM chimica S.r.l. a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni, oltre quelle sopra riportate della Regione e del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali qualora non ricomprese nel seguito:

- 1) le tipologie di rifiuti che possono essere trattate negli impianti della Fortom Chimica sono quelle già individuate nel decreto autorizzativo della Provincia di Vicenza del 30 dicembre 1997;



# Il Ministro dell' Ambiente

- 2) tutte le parti impiantistiche del nuovo intervento (sezione di evaporazione e concentrazione, sezione di distillazione e frazionamento, sezione per il trattamento degli oli vegetali usati, sezione di deposito, svuotamento e bonifica dei fusti) dovranno essere collocate a distanze superiori a 30 metri dal binario di corsa più esterno della contermina ferrovia Vicenza - Treviso;
- 3) il proponente dovrà effettuare regolarmente, per singole partite omogenee, analisi chimiche di caratterizzazione quali-quantitativa del prodotto definito "combustibile". Le caratteristiche merceologiche del prodotto dovranno essere conformi alle disposizioni del DM 16 gennaio 1995 e del DPCM 2 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le analisi dimostrassero una conformità alle disposizioni di legge sono consentiti la commercializzazione ed il successivo uso del prodotto come combustibile negli impianti industriali di cui all'art. 2 del DPCM 2 ottobre 1995; diversamente il prodotto non potrà essere definito "combustibile" ma "rifiuto da recupero di solventi e refrigeranti" (codice CER 1405). Le caratteristiche merceologiche del prodotto dovranno essere trasmesse ai soggetti conferitari e utilizzatori e alle competenti strutture territoriali di controllo così da consentire un confronto con i parametri di legge fissati per questa tipologia di prodotti recuperati (solventi e miscugli di solventi organici - residui di distillazione di prodotti organici) ed una valutazione di compatibilità con i limiti alle emissioni fissati per gli impianti in cui è prevista la loro utilizzazione;
- 4) il proponente dovrà produrre prima dell'approvazione regionale un idoneo progetto di mascheramento dello stabilimento alla locale Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Verona. Tale progetto dovrà prevedere il ricorso ad idonee essenze autoctone arbustive ed arboree, anche con valenza di potenziale filtro delle sostanze inquinanti;
- 5) il sito attualmente occupato dagli impianti dovrà essere completamente bonificato e reso conforme agli usi propri di un contesto agricolo urbanizzato;

si raccomanda che le Amministrazioni competenti ottimizzino le infrastrutture di accesso e gli allacciamenti alle reti tecnologiche utilizzando al massimo quelle già realizzate a servizio delle zone industriali viciniori;

## DISPONE

- che ai fini dell'approvazione di cui all'art. 27 del D.Lgs. 22/97, il proponente dovrà trasmettere alla Regione Veneto, e per conoscenza al Ministero dell'Ambiente, gli elaborati definitivi del progetto adeguati secondo le integrazioni, le modifiche e chiarimenti intervenuti nel corso dell'istruttoria, nonché secondo le prescrizioni del presente provvedimento;
- che il presente provvedimento sia comunicato alla FORTOM Chimica S.r.l. ed alla Regione Veneto, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li 18 DIC. 1998

  
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

  
IL MINISTRO PER I BENI  
CULTURALI ED AMBIENTALI